UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELL'INNOVAZIONE PER IL TERRITORIO

Emanato con Decreto Rettorale 24 aprile 2019, n. 287
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale 29 maggio 2026, n. 775
Entrate in vigore il 18 maggio 2026

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELL'INNOVAZIONE PER IL TERRITORIO
Via Sant'Abbondio, 12 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 238 4330
Email: dipartimento.disuit@uninsubria.it
PEC: dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

1° Piano
Segreteria Amministrativa

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DEL TERRITORIO

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione....3
Art. 2 - Struttura....3
Art. 3 - Finalità....3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento....3
Art. 5 - Organi del Dipartimento....3
Art. 6 - Direttore....4
Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – Composizione....4
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento....5
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni....6
Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti....8
Art. 11 - Sezioni....8
Art. 12 - Giunta di Dipartimento....9
Art. 13 - Funzioni della Giunta di Dipartimento....9
Art. 14 - Consiglio di Corso....9
Art. 15 - Presidente di Consiglio di Corso....9
Art. 16 - Consiglio di Corso - Funzioni....10
Art. 17 - Consiglio di Corso - funzionamento....10
Art. 18 - Trattamento dei dati personali....11
Art. 19 - Norme finali e transitorie....11

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio (DSUIT) dell'Università degli Studi dell'Insubria (in seguito definito "Dipartimento"), istituito con Decreto Rettorale n. 1078 del 20/12/2018.

Art. 2 - Struttura

1. Il Dipartimento ha sede amministrativa in Como M.E. Bossi, 5 angolo via Oriani e sedi operative in Varese, via O. Rossi, 9 (Padiglione Antonini) e via J.H. Dunant, 7 (Collegio Cattaneo).
2. Il Dipartimento è articolato in Uffici con competenze in ambito amministrativo-contabile, didattiche, di ricerca e valorizzazione delle conoscenze.
3. La gestione e il coordinamento degli Uffici e dei servizi amministrativi è affidata al Responsabile amministrativo di Dipartimento (di seguito denominato "RAD").

Art. 3 - Finalità

1. Il Dipartimento è la sede istituzionale dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi strategici adottati dall'Ateneo.
2. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo la normativa vigente, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo. Dispone delle risorse assegnate e cura il loro efficiente utilizzo secondo criteri stabiliti dagli Organi di Governo di Ateneo.
3. L'attività del Dipartimento è rivolta alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle conoscenze umanistiche, comunicazionali, storiche, filosofiche, artistiche, linguistiche, sociologiche e scientifiche per l'innovazione anche al fine di favorire e stabilire lo sviluppo di metodologie omogenee, nuove forme di interazione disciplinare e un costante dialogo tra le culture.
4. In particolare il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
    a. promuove e coordina l'attività di ricerca del personale afferente, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore;
    b. persegue gli obiettivi dello sviluppo e della divulgazione delle conoscenze della cultura umanistica e dell'innovazione, anche su un piano interdisciplinare, nonché della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere alle esigenze sociali per ciò che concerne la promozione della cultura umanistica e dell'Innovazione per il territorio;
    c. organizza e coordina le attività didattiche di competenza nei corsi di studio (in collaborazione con i Consigli di Corso) e nella formazione post-laurea, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative, anche attraverso la sperimentazione, che possono portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica;
    d. organizza le strutture per la ricerca e ne progetta lo sviluppo, in relazione ai programmi di ricerca istituzionali e alle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, anche in collegamento con altri Dipartimenti o Enti di Ricerca interessati;
    e. assicura il funzionamento dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Studio attivati a norma del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è composto dal personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, che vi afferisce e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a. il Direttore
b. il Consiglio
c. la Commissione paritetica docenti-studenti

2. In considerazione della complessità delle tematiche culturali e scientifiche di competenza, il Dipartimento istituisce i Consigli di Corso, con funzioni di programmazione e attribuzioni esecutive sulla organizzazione didattica dei rispettivi Corsi di Studio. Può istituire, inoltre, una Giunta con i compiti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore è eletto con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Il Direttore convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta, ove costituita, ed è responsabile della gestione del Dipartimento.
4. Il Direttore promuove e coordina le attività del dipartimento, vigila su di esse e sull'adempimento degli obblighi dei docenti del personale tecnico amministrativo e degli studenti.
5. Il Direttore, senza oneri per il bilancio di Ateneo, può designare, scegliendo tra i professori, un Direttore Vicario che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento, e lo stesso è nominato con Decreto del Rettore. In mancanza di designazione o in caso di impedimento o in assenza del Direttore e del Direttore Vicario, i compiti relativi sono svolti dal Decano del Dipartimento.
6. Il Direttore può nominare delegati per specifici ambiti di azione senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del delegato.
7. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento, può nominare, senza oneri per il bilancio di Ateneo, Commissioni di Lavoro con funzioni e compiti istruttori, di programmazione, operativi o esecutivi. Tali Commissioni Dipartimentali, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in sede di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.
8. In caso straordinario di necessità e urgenza, come previsto dallo Statuto, il Direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.
9. Il Direttore è responsabile della prevenzione e della sicurezza, e delegato a compiere, avvalendosi della consulenza e della collaborazione dell'Ufficio Prevenzione e Protezione di Ateneo competente in materia, le funzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
   a. il Direttore di Dipartimento, che lo presiede;
   b. professori e ricercatori afferenti al Dipartimento anche in congedo e/o aspettativa per attività di studio o ricerca;
   c. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico- amministrativo assegnate al Dipartimento;
   d. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio del Dipartimento, pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
   e. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento.

2. Il RAD del Dipartimento partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto, con l'assistenza del Vice RAD, ove individuato e/o di personale degli Uffici di Dipartimento. In caso di assenza e/o impedimento del RAD, le funzioni di segretario sono svolte dal Vice RAD o, comunque, dal funzionario più alto in grado in servizio presso il Dipartimento.
3. Il Direttore, anche su richiesta della Giunta, ove costituita, può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, con cadenza mensile. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli organi di governo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche. Eventuali modifiche alle date stabilite saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto.
2. Le adunanze del Consiglio si svolgono in presenza con possibilità di collegamento tramite videoconferenza tra le sedi dell'Ateneo (Como e Varese), secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
   Possono svolgersi in modalità telematica solo in caso di sedute non programmate a calendario e, pertanto, convocate per ragioni straordinarie di necessità ed urgenza con preavviso inferiore a quello ordinario, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica.
3. È dovere dei componenti partecipare alle adunanze, salvo giustificati impedimenti, da comunicare al Presidente o all'Ufficio del Dipartimento che ne cura la convocazione.
4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario.
5. In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa nelle 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
6. Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
7. Per le elezioni del Direttore, la convocazione spetta al Decano del Dipartimento.
8. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. Il materiale istruttorio relativo ad argomenti previsti all'ordine del giorno della seduta è pubblicato nella piattaforma telematica riservata ai componenti del Consiglio.
9. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, assume le funzioni di Presidente il Direttore Vicario.
10. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono sempre essere conteggiati nel quorum strutturale.
11. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi sostituire.
12. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
    a. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti, in cui perduri la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata in data da stabilirsi;
    b. La seduta inizia, di norma, con l'approvazione del verbale della seduta precedente a cui segue l'esposizione delle comunicazioni che il Presidente ritiene opportuno portare a conoscenza dei componenti il Consiglio;

c. In sede di comunicazione i componenti del Consiglio possono rivolgere al Presidente richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso contrario entro la seduta successiva;
d. L'esame degli argomenti da trattare segue, di norma, l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto dal Presidente. Sull'anticipazione o la posticipazione di punti oggetto di discussione, il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei presenti.
e. I membri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, salvo diritto di replica per fatto personale. Il Presidente ha la facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, sullo stesso argomento, da parte dei medesimi componenti, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori;
f. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente e ciascun componente può richiedere la votazione espressa;
g. Un componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.

13. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' ammessa la votazione, a scrutinio segreto, per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio; in quest'ultimo caso la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
14. Della adunanza del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Segretario e sottoscritto dal Direttore, e approvato dal Consiglio, di norma, nella seduta successiva. I verbali approvati sono pubblicati nella piattaforma telematica riservata ai componenti del Consiglio di Dipartimento.
15. I componenti possono comunicare in seduta o, far pervenire anche via mail all'Ufficio Segreteria Amministrativa e Contabilità, la sintesi dei loro interventi con richiesta di inserimento a verbale, entro la data di sua approvazione.
16. Salvo diversa decorrenza esplicitamente dichiarata, le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono adottate e sono trasmesse agli Uffici interessati alla loro esecuzione.
17. È fatto divieto ai componenti dell'Organo e ai relatori esterni eventualmente intervenuti, di effettuare qualsiasi tipo di registrazione della seduta, sia audio che video, con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'utilizzo di servizi o agenti di Intelligenza Artificiale.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in composizione plenaria o in composizione ristretta alle fasce, in relazione alla natura delle materie iscritte all'ordine del giorno.
3. La composizione plenaria comprende tutti i componenti del Consiglio ed è competente per le materie di carattere generale e per quelle non espressamente riservate alle composizioni ristrette dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. La composizione ristretta alle fasce è prevista per la trattazione delle materie concernenti il reclutamento, la carriera e, più in generale, lo stato giuridico del personale docente e ricercatore, nonché per ogni altra materia espressamente prevista dalla normativa e dai regolamenti di Ateneo.
5. In tali casi, il Consiglio delibera con la partecipazione dei soli componenti appartenenti a fasce pari o superiori a quella cui si riferiscono gli argomenti oggetto di deliberazione, secondo i seguenti criteri:
   a. professori di prima fascia;
   b. professori di prima e seconda fascia;

   c. professori di prima e seconda fascia e ricercatori.
6. Il Consiglio, nel rispetto delle composizioni cui si riferiscono gli argomenti, delibera:
   a. l'approvazione del proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica a maggioranza dei componenti;
   b. l'approvazione del Piano Triennale di Dipartimento che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, la pianificazione e attribuzione di risorse le aree di attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture e servizi;
   c. i criteri generali, sull'uso delle risorse disponibili, ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento del personale;
   d. gli affidamenti e i contratti di insegnamento per la copertura di insegnamenti vacanti nell'ambito dell'offerta formativa;
   e. l'assegnazione annuale dei compiti didattici e organizzativi dei propri docenti e ricercatori;
   f. la programmazione e l'organizzazione didattica annuale degli insegnamenti da attivare nei Corsi di laurea (offerta formativa, ordinamenti didattici, piani didattici, regolamenti didattici dei corsi di studio, manifesti degli studi, commissioni d'esame, ecc.);
   g. l'attivazione e la collaborazione a Corsi di Dottorato di ricerca, a Scuole di Dottorato e a Scuole di Specializzazione, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti, anche appartenenti ad altri Atenei e con altri soggetti regolarmente accreditati nonché la promozione e il coordinamento, per quanto di competenza dell'organizzazione didattica del Dottorato;
   h. le richieste al Consiglio di amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base delle necessità riguardanti la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti programmate dal Dipartimento;
   i. l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio e di Dottorato di Ricerca;
   j. l'istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso, o in mancanza di questi ultimi, la designazione dei Responsabili o del Comitato di Responsabili;
   k. il coordinamento dei piani di studio, delle attività didattiche e delle attività di orientamento e, in generale, gli adempimenti relativi agli studenti;
   l. l'approvazione, l'istituzione e la soppressione dei Centri di ricerca nonché le direttive o i criteri per la loro gestione;
   m. l'approvazione di contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di propria competenza;
   n. la proposta, la destinazione e la modalità di reclutamento per posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, ai sensi della normativa vigente in materia e dei regolamenti di Ateneo, nonché la proposta di nomina delle relative Commissioni Giudicatrici;
   o. il parere per eventi di carriera dei professori e ricercatori (congedi, aspettative, afferenze, cambio settore disciplinare, etc.)
7. Come previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, il Dipartimento istituisce al suo interno, per ciascun corso di studi, la Commissione per l'Assicurazione interna della qualità (AiQua) e una Commissione di Dipartimento per l'Assicurazione interna della Qualità della Ricerca (AiQuaR). Le Commissioni sono costituite nel rispetto delle indicazioni approvate dal Presidio di Qualità e dagli organi di governo dell'Ateneo
8. Nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti la posizione individuale di un componente del Consiglio, l'interessato è tenuto ad allontanarsi dalla seduta per tutta la durata della trattazione e della deliberazione del relativo punto all'ordine del giorno.
9. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite al Consiglio dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo.

Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti

1. La Commissione paritetica docenti–studenti del Dipartimento, come previsto dallo Statuto, è composta da studenti e professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in pari numero:
   a. i docenti, in un numero massimo di cinque sono nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento e, ove possibile, appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di studio attivati;
   b. gli studenti, in un numero massimo di cinque, sono designati dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento.
2. Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
3. Le modalità di funzionamento, i compiti e le funzioni della Commissione sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo in materia.

Art. 11 - Sezioni

1. Il Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio si organizza in Sezioni cui fanno capo per la loro attività specifici ambiti disciplinari nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. Tali Sezioni rappresentano articolazioni organizzative e funzionali del Dipartimento per lo svolgimento di attività istruttorie e per ottimizzare l'utilizzo di risorse.
2. La costituzione di nuove Sezioni o la modifica dell'assetto di quelle previste dal presente Regolamento, vengono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
3. Le Sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi. Le Sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla governance di Ateneo.
4. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio di Sezione. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i Docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza per tre votazioni, la sezione non verrà attivata.
5. Fanno parte del Consiglio di Sezione i Professori di ruolo e i Ricercatori che ne fanno richiesta, afferenti al Dipartimento.
6. Il Coordinatore rimane in carica tre anni accademici e può nominare un Vice-Coordinatore di Sezione che rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
7. L'attività di ricerca dei Professori e dei Ricercatori si svolge, di norma, nell'ambito delle diverse Sezioni avendo cura di favorire le collaborazioni e sinergie interdisciplinari all'interno dell'intero Dipartimento e con realtà culturali esterne interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore.
8. Il Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, è articolato nelle seguenti sezioni:
   a. Comunicazione;
   b. Mediazione linguistica;
   c. Innovazione e Scienza per il territorio.
9. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno delegate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione. Al Coordinatore di sezione potranno essere delegate l'autorizzazione alle missioni per finalità scientifiche e l'autorizzazione alle spese fino ai limiti indicati con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo.

Art. 12 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario (ove nominato), dai Presidenti dei Consigli di Corso/Coordinatori di Corso di cui il Dipartimento è referente principale (sostituiti da un rappresentante del Consiglio di Corso, qualora il Presidente afferisca ad altro Dipartimento o in tutti casi di suo impedimento che lo rendono necessario), dai Coordinatori di Sezione, dai Professori ordinari, da un Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo, da un Rappresentante degli Studenti, oltre che dal Responsabile Amministrativo di Dipartimento (RAD), nella veste di segretario verbalizzante, e con funzioni consultive. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore. Il Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo e il Rappresentante degli Studenti, presenti in Giunta, vengono eletti dai rispettivi elettorati presenti in Consiglio.
2. Qualora un membro della Giunta (con l'eccezione del Direttore Vicario) cessi dal mandato, o si dimetta, o cessi di far parte della rappresentanza per cui è stato nominato, si provvederà alla sua sostituzione.
3. I membri della Giunta, in caso di motivata assenza, possono farsi sostituire da un collega, indicandone preventivamente il nominativo al Direttore di Dipartimento.
4. La Giunta viene convocata dal Direttore, di norma, almeno 5 giorni prima di ogni Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 - Funzioni della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. La Giunta ha compiti propositivi e formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 14 - Consiglio di Corso

1. Il Consiglio di Corso, ai sensi delle norme Statutarie di Ateneo, è composto:
   a. da tutti i professori e i ricercatori dell'Ateneo che svolgono un insegnamento o un modulo nell'ambito di almeno uno dei Corsi di Studio di competenza del Consiglio di Corso;
   b. da una rappresentanza degli Studenti in numero pari al 15% dei componenti alla lettera (a), e comunque non inferiore a due.
2. Il presidente può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 15 - Presidente di Consiglio di Corso

1. Il Presidente del Consiglio di Corso è eletto in conformità alle norme dello Statuto di Ateneo, che definisce inoltre le sue attribuzioni e le modalità con cui il Presidente può nominare un Presidente vicario.
2. Il Presidente sovrintende e coordina le attività dei corsi che fanno capo al Consiglio di Corso, in particolare:
   a. convoca e presiede il Consiglio di Corso;
   b. cura l'esecuzione delle delibere;
   c. coadiuva il Direttore nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;
   d. nomina su delega del Direttore la composizione delle commissioni degli esami di profitto e propone la composizione degli esami di Laurea;
   e. prima dell'inizio dell'anno accademico verifica la lista degli afferenti al Consiglio di Corso sulla base degli incarichi didattici assegnati;

f. può designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo;
g. designa il Segretario verbalizzatore tra i docenti di Dipartimento componenti il Consiglio. In assenza di designazione il compito è assolto dal professore di ruolo con la minore anzianità in ruolo presente alla seduta.

Art. 16 - Consiglio di Corso - Funzioni

1. Il Consiglio di Corso assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso o dei Corsi di Studio che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Dipartimento e dei Regolamenti.
2. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, il Consiglio competente provvede alla programmazione e al coordinamento dell'attività formativa e alla verifica dei risultati ottenuti, nel rispetto della libertà di insegnamento, di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento e secondo le indicazioni generali del Consiglio di Dipartimento.
3. In particolare, a tal fine, ogni Consiglio di Corso:
   a. coordina i programmi delle attività didattiche formative;
   b. approva un documento di autovalutazione sull'attività didattica;
   c. formula proposte e/o pareri al Consiglio di Dipartimento in merito:
      - agli ordinamenti e ai regolamenti didattici dei Corsi di Studio di pertinenza e ad eventuali loro modifiche
      - alla compilazione della Scheda Unica Annuale di ogni Corso di Studio ad esso afferente
      - alla programmazione del piano triennale di sviluppo
      - alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti di ruolo
      - all'attivazione o disattivazione delle attività formative di pertinenza ed alla loro organizzazione
      - all'organizzazione e regolamentazione delle attività didattiche
4. Inoltre, ogni Consiglio di Corso:
   a. formula proposte in ordine all'attribuzione degli incarichi didattici al personale docente e all'affidamento delle attività didattiche formative di competenza;
   b. esamina e approva i piani di studio individuali presentati dagli studenti;
   c. delibera sul riconoscimento dei crediti formativi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;
   d. esprime proposte e pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento;
   e. ogni Consiglio di Corso nomina ove necessario le commissioni ritenute utili al proprio funzionamento.

Art. 17 - Consiglio di Corso - funzionamento

1. Il Consiglio di Corso è convocato, nella composizione plenaria, almeno quattro volte per ogni anno accademico; la convocazione è inviata per iscritto e/o per via elettronica con almeno sette giorni di anticipo, salvo casi di motivata urgenza.
2. Le sedute del Consiglio di Corso sono convocate entro il termine di sette giorni dietro motivata richiesta di almeno un quinto dei membri.
3. Il Consiglio di Corso si riunisce di norma in seduta plenaria alla quale sono convocati tutti i componenti.

4. Le riunioni del Consiglio di Corso sono da considerarsi valide quando risultano presenti almeno un terzo dei componenti.
5. Per quanto non diversamente specificato, le norme di funzionamento dei Consiglio di Corso sono analoghe a quelle utilizzate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR), General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa ai trattamenti oggetto del presente Regolamento.

Art. 19 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.